

**AVVISO AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI IN ESECUZIONE DI QUANTO DISPOSTO DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO CON ORDINANZA COLLEGIALE DEL 24.10.2016, CRON. N. 6501/16, RG 9688/16.**

- 1. Autorità giudiziaria dinnanzi al quale si procede e numero di registro generale:** Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. III bis, R.G. 9688/16 (all. 1).
- 2. Nome dei ricorrenti:** 1. ARTIOLI Alice; 2. BASSI Lucia; BIANCO Francesca; 4. Campana GRAZIA; 5. CARAFOLI Margherita; 6. CATENA Maria Carlotta; 7. CAROZZO Alessandra; 8. CHIRCO Arianna; 9. CUPPONE Karen; 10. GABRIELI Angela; 11. GAFFORIO Silvia; 12. GAROFALO Daniela; 13. GIUVA Cristina; 14. LIGUORI Giovanna; 15. LEPRE Marco; 16. Melchionda Costantina; 17. MINARI Marcella; 18. MUNERATI Francesca; 19. MURANO Santina; 29; 20. NIGRO Giovanna; 21. ORLANDO Anna Maria; 22. PARADISO Stefania Concetta; 38; 23. PRIMIANA Perna Bianca; 24. PIERAZZI Ilaria; 25. PIERDOMENICO Luana; 26. QUATRARO Debora; 27. RUBBIANI Barbara; 28. SERPICO Carmela; 29. SULTANO Vincenza; 30. VALLETTA Elisa Giuseppina. 31. VIVARELLI Emanuela;
- 3. Indicazione dell'Amministrazione intimata:** MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma al Viale Trastevere n. 76/A - 00153, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Bologna, Via De Castagoli, n. 1, UFFICIO SCOLASTICO VIII - Ambito Territoriale per la Provincia di Modena, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Modena, Via Rainusso n. 70/100, Ufficio Scolastico Territoriale XI - Provincia di Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Reggio Emilia, Via dei Martiri., rappresentati e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, con sede in Roma alla via dei Portoghesi 12.
- 4. Nome dei contro interessati:** Manuela Agostini, Donatella Amato, Daniela Stefano, Anna Giordato, non costituiti, e tutti i docenti inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento dell'intero territorio nazionale che si allegano.
- 5. Sunto dei motivi di ricorso.**  
I ricorrenti sono tutti insegnanti precari che hanno conseguito il diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002 e l'amministrazione non ha consentito la loro iscrizione dei ricorrenti nelle GAE 2014 - 2017, nonostante il titolo di studio posseduto deve ritenersi titolo abilitante. Invero, i ricorrenti hanno adito il Tar del Lazio, sede di Roma chiedendo l'annullamento del

Decreto Ministeriale n. 495 del 22 giugno 2016, nella parte in cui non consente l'inserimento degli aspiranti docenti ricorrenti quali diplomati magistrali entro il 2001/2002, nemmeno in una fascia aggiuntiva, oltre all'annullamento del Decreto Ministeriale n. 235 del 9.4.2014, la cui applicazione è richiamata dal d. m. n.495 del 22.6.16, avente ad oggetto integrazione e aggiornamento delle graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017 e di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti che impediscono l'inserimento in contraddizione con la L. n. 143/2004, ivi compresa la Circolare del 22 giugno 2016 nella parte in cui in violazione dei principi fondamentali di accesso al lavoro, vietano l'aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento ai ricorrenti diplomati magistrali entro l'anno 2001/2002.

In particolare i ricorrenti hanno impugnato gli atti gravati in quanto illegittimi sotto diversi profili: “[A] *Violazione della normativa comunitaria. Violazione della disposizione contenuta dell’Atto Della Commissione Europea del 31 gennaio 2014. Violazione della Direttiva Comunitaria n. 2005/36/CE . Violazione del legittimo affidamento. [A1] Violazione di legge. Violazione dell’art. 53 e 197 del D.lgs. 297/2004. Violazione del DM 10/3/1997. Violazione dell’art. 15, comma 7, DPR 323/1998. Violazione del DL 104/2013 Conv. in L. 128/2013 sull’abolizione del Comma 4 bis dell’art. 1 L. 62/2000. Violazione dell’art. 53 RD 1054/1923. [A2] Sviamento di potere dei DD.MM impugnati, i quali, non consentendo l’inserimento dei ricorrenti in GAE, non perseguono l’interesse pubblico di cui alla legge 296/2006, art. 1, comma 605, lett. c).*

[B] *Nullità dell’atto per elusione del giudicato amministrativo di cui alle sentenze definitive n. 1973/2015 e 3628/15 del Consiglio di Stato di annullamento del DM 235/14 richiamato all’art. 5 del DM impugnato.*

[C] *Eccesso di potere per violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., rispetto a: a) i destinatari del parere del Consiglio Stato, formalizzato con DPR 25/3/14; b) i destinatari delle sentenze definitive del Consiglio di Stato nn. 1973/15 e 3568/15; c) i ricorrenti, diplomati magistrali, che hanno impugnato il DM 325/15; d) i destinatari di cui al DM 495/16 impugnato; e) i soggetti inseriti in IV fascia ex d.l.216/11. [C1]Eccesso di potere per violazione del principio di imparzialità e di buon andamento e di imparzialità della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 97 Cost., del diritto all’avvio al lavoro e all’accesso al Pubblico impiego di cui all’art. 4 cost. 51 Cost.,*

[D] *Eccesso di potere per sviamento, disparità di trattamento rispetto a coloro ai quali, pur avendo conseguito l’abilitazione dopo la chiusura delle GAE, è stato consentito l’inserimento in fascia aggiuntiva, o rispetto agli stessi diplomati magistrali inseriti in graduatoria a seguito della sentenza del Consiglio di Stato 1973/15. [D1] Eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà intrinseca ed estrinseca, nella misura in cui il titolo di diploma magistrale è riconosciuto valido per il concorso ma non anche per*

*l'inserimento in GAE. [D2] Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà del Decreto Impugnato nella parte in cui non consente l'inserimento nelle GAE ai ricorrenti benché le premesse del decreto impugnato richiamino: a) il d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 che riconosce la natura abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02; b) i DD.MM 235/14 e 325/15 annullati nella parte in cui non consentono ai diplomati magistrali di inserirsi nelle GAE; c) il d.l. 13 maggio 2011, n. 70 e il d.l. 216 del 29/12/2011, i quali consentono, a determinate categorie di persone, l'inserimento in una IV fascia aggiuntiva delle GAE".*

Nello specifico i ricorrenti hanno contestato che la loro posizione è equiparabile a quella dei docenti di cui al d.p.r. del 25.3.2014, i quali richiedevano il pieno riconoscimento del valore abilitante del loro diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002. I ricorrenti posseggono, infatti, tale titolo prima della chiusura delle GAE per effetto della Legge 296/06, il cui valore abilitante è stato, tuttavia, riconosciuto soltanto nel 2014. Di conseguenza, essi sono stati illegittimamente esclusi dalle GAE, III fascia fino ad oggi. I ricorrenti chiedono, pertanto, con il presente ricorso, l'iscrizione nelle GAE, e ciò in quanto gli stessi sono stati impossibilitati ad iscriversi in precedenza, a causa dell'illegittimo operato dell'amministrazione, che per anni ha ingiustamente ed ingiustificatamente impedito detta iscrizione.

**6. Svolgimento del processo:** all'udienza collegiale del 20.10.16 il TAR ha accolto l'istanza cautelare disponendo l'inserimento con riserva dei ricorrenti nelle GAE, III fascia, ed ha rinviato per la trattazione e nel merito all'udienza pubblica del 21 novembre 2017, autorizzando la notifica del ricorso per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41, comma 4, CPA, sul sito del MIUR e delle amministrazioni territoriali competenti di Modena e di Reggio Emilia (all. 2).

Si allegano: 1) copia ordinanza-accoglimento n. 6501/01; 2) Copia integrale ricorso RG 9688/16.

Modena-Roma, li 14 giugno 2017

Avv. Lisa Cervone

